

ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata:

* firma su delega del Direttore Provinciale

ART. 2 SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Gorizia, Via Vicenza 3 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 ASSENZA SCOPO DI LUCRO – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 4 FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo, in Italia e all'estero, di:

- a. divulgazione in ambito culturale e sociale, insegnamento, promozione e sviluppo dell'aggregazione giovanile, sensibilizzazione alle politiche sociali e della terza età; sensibilizzazione alle arti figurative e non figurative (letterarie, teatrali, musicali, pittoriche, estemporanee, cinematografiche e dell'audiovisivo);
- b. solidarietà e collaborazione con le associazioni presenti sul territorio;
- c. ricerca antropologica ed etnomusicologica;
- d. ricerca e valorizzazione dei beni immateriali e della tradizione orale;
- e. ricerca e divulgazione della musica medievale e rinascimentale, classica e moderna.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017. In particolare:

- a. Organizzazione e gestione di attività e/o strutture/luoghi culturali, artistici, ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri obiettivi potrà svolgere, in Italia e all'estero, attività di:

- a. organizzazione eventi sociali nei quali informare e divulgare la cultura e le tradizioni del territorio: reti tra le associazioni, enti locali, scuole primarie e secondarie. Conferenze, eventi pubblici, edizioni letterarie, presentazione di libri e video, documentari e film inerenti alla tematica;
- b. collaborazione con enti pubblici e organizzazioni del terzo settore per le tematiche riguardanti la salute mentale attraverso la musicoterapia, l'arteterapia e le attività ricreative (ad esempio teatrali, musicali, dell'audiovisivo);
- c. ricerca ed esecuzione di musica medioevale, rinascimentale, barocca, classica, contemporanea e moderna: l'Associazione Examina potrà collaborare con enti nazionali e internazionali, festival tematici e rassegne specializzati nel settore;
- d. produzioni teatrali: teatro di prosa, teatro sperimentale, classico, improvvisazione, commedia dell'arte, rappresentazione storiche, teatro medievale e produzioni multidisciplinari e sperimentali;
- e. musica d'autore, musica tradizionale, musica della tradizione orale, world music: produzione e organizzazione eventi musicali inerenti, produzioni discografiche e video;
- f. direzione artistica di festival, stagioni musicali e teatrali;
- g. produzioni discografiche: musica d'autore, tradizionale, classica, antica, medioevale, rinascimentale, barocca, contemporanea e moderna;
- h. produzioni letterarie, ricerca antropologica, etnomusicologica, valorizzazione dei beni immateriali, di tradizione orale, in collaborazione con case editrici e in forma di autoproduzione editoriale;
- i. mostre fotografiche e pittoriche, installazioni d'arte figurativa, *live drawing*, disegno dal vivo;
- j. ricerca storica, paleografica, musicologica, con finalità divulgative in forma pedagogica, di evento, di produzione letteraria, video e discografica;
- k. organizzazione eventi socioculturali, dedicati alla riscoperta e al rispetto del territorio: dalla tradizione orale alla cucina, dal rispetto della natura alla cultura del verde, dai riti alle medicine popolari;
- l. sensibilizzazione al riciclo e alle forme artistiche ad esso correlate;
- m. ricerca e studio in ambito cinematografico, fonografico, audiovisivo e delle visual art in collaborazione con musei, fondazioni, associazioni e collezioni private sul territorio nazionale e internazionale.

L'Associazione ha, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti del comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

SOCI-VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO

ART.5 VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del terzo settore.

ART. 7 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. (In ogni caso per associazioni o enti di natura diversa dall'associazione, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome/denominazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e da tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. frequentare i locali dell'Associazione;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e. concorrere all'elaborazione ed approvazioni del programma delle attività;
- f. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b. svolgere le proprie attività verso gli altri in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART.9 QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa dev'essere versata entro i termini previsti pena la decadenza di socio per morosità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.10 PERDITA DELLA QUALIFICA DELL'ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro, il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso a tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione di pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea;

- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. l'Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex. Art. 30, D.Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- h) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, sms...) purché vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenente la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14 VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 28 del presente statuto.

ART. 15 PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre e un massimo di cinque eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un component del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci /salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- delibera le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, determinandone anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'Associazione che, inoltre, le custodirà presso la sede dell'Associazione;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19 CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La comunicazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni, in caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso minore ma non inferiore ad una giornata.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 20 PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Ne caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. N. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art. 30 e 31 del D. lgs. N. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, dallo Stato, dagli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse, che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 24 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26 I LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

In conformità con quanto previsto dall' art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a. Libro degli associati;
- b. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27 IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28 LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 29 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ELTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del citato D.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.